

I RAPPORTI *CLIENTE* – *BANCA* ALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI RELATIVI ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS E LE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO.

1) LE MISURE A TUTELA DELLE PMI: LA MORATORIA STRAORDINARIA

L'art. 56 del D.L. 18 del 17.3.2020 prevede le seguenti forme di agevolazione ovvero:

- a) una proroga sino al 30 settembre 2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale sino a tale data;
- b) la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate e/o dei canoni in scadenza prima dei mutui e/o di altri finanziamenti rateali nonché dei leasing e ciò senza nuovi o maggiori oneri.

Le imprese potranno scegliere se chiedere di sospendere, nella rata, la sola cd. *quota capitale* o anche la cd. *quota interessi*, mentre appare pacifico che la sospensione non possa essere accompagnata da alcuna modifica dei tassi e/o delle altre condizioni.

L'art. 56 sopra indicato, inoltre, prevede:

- c) la non revocabilità sino al 30 settembre 2020 degli importi accordati (ancorché non interamente utilizzati) per le aperture di credito a revoca e/o prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020.

La specificazione della non revocabilità degli importi *non utilizzati* sembra eliminare ogni dubbio sul fatto che la proroga non ha per oggetto il cd. importo effettivamente “*utilizzato*”, ma l'intero “*accordato operativo*” senza, quindi, la possibilità (già a dire il vero verificata in presenza di altre precedenti crisi sui mercati) di ridurre (da parte degli intermediari) l'affidamento in misura all'effettivo utilizzato al momento della comunicazione della riduzione.

Si evidenzia sul punto che la non revocabilità degli affidamenti riguarda l'ammontare concesso e, quindi, non sembra precluso all'intermediario chiedere, invece, il pagamento degli eventuali importi utilizzati oltre fido.

Condizioni per poter accedere a tali agevolazioni è che il soggetto interessato:

- i) Rientri – sotto l'aspetto soggettivo - nel novero delle cd. PMI.

Si ricorda che per PMI si intendono quelle imprese che occupano meno di 250 dipendenti e che hanno un fatturato annuo che non supera i 50 milioni o che non fanno un totale di bilancio superiore ad euro 43 milioni.

ii) Effettui una specifica richiesta di voler accedere all'agevolazione.

Su tale aspetto se per le ipotesi sub a) e sub b) sopra indicate, il meccanismo ipotizzato appare "*semplice*" in quanto la volontà di voler accedere all'agevolazione appare chiara trovando la sua genesi nel solo esclusivo comportamento dell'impresa affidata, maggiori dubbi potrebbero sorgere per l'ipotesi sub c) (ovvero quella inerente al divieto di revoca dei rapporti), atteso che potrebbero sorgere alcune problematiche operative laddove si condizioni l'applicazione del divieto ad una preventiva espressa domanda dell'impresa affidata.

Occorre valutare quali sarebbero le conseguenze nell'ipotesi in cui l'impresa non effettui immediatamente la domanda non ritenendola necessaria e/o non ritenendo di avere ancora una crisi di liquidità derivante dalle conseguenze del coronavirus e l'Istituto di credito, nelle more, anche per l'esistenza di ulteriori circostanze oggettive (protesti, ipoteche giudiziali di altri creditori), decida di revocare i rapporti.

Parimenti generatrice di problematiche potrebbe essere l'ipotesi opposta ovvero quella in cui l'impresa affidata espressamente dichiara di voler aderire all'ipotesi sub c) e successivamente a tale dichiarazione l'impresa affidata sia destinataria (da parte di altri creditori) di provvedimenti esecutivi e/o cautelari. In tale ipotesi dovranno attentamente essere poste in confronto il diritto maturato alla cd. non revoca dei rapporti con il diritto di tutela della posizione del creditore.

iii) Dichiarare – tramite una specifica autocertificazione – di aver subito una carenza di liquidità quale conseguenza diretta del diffondersi dell'emergenza COVID-19.

Non pare esservi dubbio che l'*autocertificazione* – quanto meno con l'indicazione della crisi di liquidità derivante dal diffondersi dell'emergenza Covid-19 - precluda all'Istituto di credito ogni valutazione *di merito* in ordine alla veridicità o meno di tale dichiarazione atteso che una tale verifica, da una parte, sarebbe difficile da compiere e, dall'altra, e soprattutto, condizionare l'accesso a tale agevolazione ad una verifica da parte del creditore andrebbe a minare la stessa ratio dell'intervento Legislativo inserendo *tempistiche* ed *oneri* che, invece, il Legislatore ha voluto espressamente evitare.

Parimenti non pare esservi dubbio che la crisi di liquidità – oggetto di autocertificazione – dovrebbe riguardare l'effetto diretto dell'emergenza Covid-19 non potendo essere effettuata una tale dichiarazione ove la crisi di liquidità era già presente prima del manifestarsi della pandemia e sia stata, a tutto concedere, solo all'evidenza acuita da tale emergenza.

Anche su tale aspetto non appare possibile, per l'intermediario, poter sindacare una tale dichiarazione fermo restando che, laddove la stessa si dovesse rivelare non veritiera e si dovessero aprire successivamente procedure concorsuali, tale dichiarazione potrebbe essere ritenuta un atto di aggravamento del dissesto.

iv) Occorre, infine, che i rapporti bancari per i quali viene chiesta l'agevolazione non sia stata già classificata come posizione debitoria deteriorata.

Anche su tale aspetto appare opportuna qualche considerazione atteso che, laddove all'entrata in vigore del D.L. la posizione sia già stata classificata come deteriorata, l'impresa affidata non avrebbe i requisiti per accedere all'agevolazione, mentre se il termine dei 90 giorni del ritardo per il pagamento dell'esposizione rilevante non sia ancora maturato tale termine maturerà (nelle more) solo ove non sia presentata formale domanda di agevolazione, essendo la domanda stessa interruttiva della maturazione del termine.

I legittimi dubbi sia del sistema bancario che di quello imprenditoriale sugli effetti della concessione delle agevolazioni sopra indicate sul complessivo impianto delle segnalazioni obbligatorie di legge della banca e di conseguenza sia sui bilanci delle banche che sull'indicazione dello stato economico della clientela hanno trovato chiarimento nella Comunicazione della Banca d'Italia del 24.03.2020 n.ro 000593 che ha specificato che la posizione creditoria oggetto di agevolazione non dovrà essere ritenuta "forborne".

Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata tramite PEC ovvero con altre modalità che permettano di tenere traccia della comunicazione con data certa e che l'intermediario – laddove ritenga che non vi sono i presupposti per concedere tale moratoria straordinaria – dovrebbe prontamente dare notizia di ciò all'Impresa richiedente.

2) IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

L'art. 49 ha introdotto - per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del D.L. "Cura Italia" – l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI.

Il dettato normativo precisa che:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE, ad 5 milioni di euro;
- c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Tale ultimo aspetto appare di forte interesse in quanto potrebbe permettere di collegare due eventi quali quello della concessione di nuova finanza e quello di rafforzamento delle garanzie per debiti già esistenti che spesso – quanto meno nell’ottica della *par condicio* e nella stessa logica di atteggiamento psicologico di fiducia nella valutazione di salute del soggetto affidato – difficilmente coesistono.

Si sottolinea, infine, che:

- è prevista una proroga automatica dell’operatività della garanzia del Fondo laddove le banche e gli intermediari abbiano accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, a valere sulle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo. In tale ipotesi la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza.

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori *turistico – alberghiero* e delle attività immobiliari che abbiano una durata minima di 10 anni ed un importo superiore a euro 500.000,00 la garanzia del Fondo può essere anche cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

3) ESTENSIONE DELLA MORATORIA “ORDINARIA” ABI DEL 2019 PER LE PMI.

Oltre alla possibilità di accedere ai benefici di cui al Decreto "Cura Italia", le imprese potranno accedere ad altri benefici, sulla scorta dell'estensione dell’Accordo del 15.11.2018 tra l'ABI e l'Associazione delle imprese, Accordo volto a sospendere i pagamenti ed oggetto di estensione con l’addendum in data 06.03.2020 a valere sui finanziamenti in essere al 30.01.2020.

La moratoria ABI – contrariamente a quella prevista dal D.L. “Cura Italia” – non prevede:

- i) alcun obbligo (in capo all’intermediario) per la sua automatica applicazione, rimanendo in capo a quest’ultimo un’attività – per quanto necessariamente coerente con i principi che hanno generato la sottoscrizione dell’Accordo stesso – discrezionale;

- ii) alcun obbligo di mantenimento in essere delle medesime condizioni economiche e contrattuali, potendo le stesse essere rinegoziate tra le Parti.

Vi è, inoltre, una maggiore discrezionalità delle Parti nella pattuizione del periodo di proroga potendosi prevedere la possibilità di sospensioni più lunghe rispetto al D.L. “Cura Italia” ed in particolare: a) fino ad un anno per i mutui a restituzione rateale e b) fino 9 mesi per gli altri prestiti.

4) LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO “PRIMA CASA” AI LAVORATORI AUTONOMI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI.

L'art. 54 del D.L. sopra indicato concede, infine, la possibilità di ottenere – anche in tale ipotesi su espressa richiesta - la sospensione del pagamento delle rate del mutuo *prima casa* da parte di *lavoratori autonomi e liberi professionisti* attraverso il meccanismo dell'estensione (agli stessi) del Fondo di Solidarietà di cui alla L. 244/2007, cd. "*Fondo Gasparrini*" e ciò in deroga alla casistica prevista originariamente dalla stessa che, di fatto, aveva per oggetto ipotesi in cui il mutuatario si trovasse a dover gestire la cessazione del rapporto di lavoro con conseguente stato di disoccupazione.

Per poter usufruire di tale agevolazione occorre che il soggetto interessato:

- dichiarare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 e ciò in conseguenza diretta e/o indiretta della chiusura o restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Come unica agevolazione, rispetto alla L. 244/2007, non è richiesta la presentazione del complesso modulo ISEE, che - con la chiusura dei patronati - non sarebbe semplice predisporre.

Il dettato normativo non appare del tutto chiaro atteso che sembra indicare come criteri di comparazione il fatturato dell'ultimo trimestre del 2019 ed il trimestre successivo al 21.02.2020, trimestre che dovrebbe, quindi, scadere a maggio 2020. Prima di tale scadenza appare difficile applicare il criterio di comparazione atteso che il periodo non è giunto a scadenza né appare utile il riferimento al minor periodo dato che sembra difettare il criterio di comparazione.

Di certo anche in tale ipotesi (come per la certificazione delle PMI) nessun controllo di merito appare dovuto o solo permesso all'intermediario che dovrebbe, quindi, se richiesto, concedere l'agevolazione.

Si sottolinea, invece, che – come già previsto per le ipotesi di perdita della occupazione – tale agevolazione appare applicabile solo ove non vi sia inadempimento da oltre 90 giorni, difetti l'esistenza di altre azioni esecutive ed il rapporto di mutuo non sia già stato, in precedenza, risolto dall'intermediario con decadenza del beneficio del termine in capo al mutuatario.

La durata massima della sospensione è di 18 (diciotto) mesi, come previsto dal comma 476 dell'art. 2 della L. 244/2007. Rimane, invece, necessaria l'approvazione della richiesta da parte del gestore del Fondo (CONSAP), che dovrà anche mettere a disposizione il modulo, come previsto dal D.M. attuativo del 28.03.2020.

L'agevolazione prevede anche una finestra temporale per la sua concessione ovvero la domanda deve essere presentata entro 9 (nove) mesi dall'entrata in vigore del D.L. sopra indicato.

Il nuovo modello per la richiesta è stato reso noto in data 31.3.2020

Padova, 31 marzo 2020

STUDIO LEGALE MDA

Avv. Gianni Solinas